

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1064 del 04/03/2021
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: SABBIOCAR SNC DI MARCOTTI STEFANIA E C. ATTIVITÀ: SABBIAIATURA E VERNICIATURA METALLI SVOLTA IN COMUNE DI CAORSO (PC), VIA CONSOLINI SNC
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1107 del 04/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattro MARZO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: SABBIOCAR SNC DI MARCOTTI STEFANIA E C.

ATTIVITÀ: SABBIAIATURA E VERNICIATURA METALLI SVOLTA IN COMUNE DI CAORSO (PC), VIA CONSOLINI SNC

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta SABBIOCAR SNC DI MARCOTTI STEFANIA E C. (C. FISC. 01282220332), con sede legale in Caorso, via Consolini snc, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po in data 16/11/2020 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 166017, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "*sabbiaatura e verniciatura metalli*" da svolgersi nello stabilimento sito in Caorso, via Consolini snc, comprendente unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 168468 del 20/11/2020;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP e acquisita al prot. Arpae n. 12223 del 26/1/2021;

Considerata l'istruttoria condotta da questo Servizio in relazione all'istanza di AUA, dalla quale risulta che:

- presso lo stabilimento sono effettuate le operazioni di sabbatura e di verniciatura di cassoni d'autocarri, macchine movimento terra, gru, tralicci e strutture metalliche in genere all'interno di apposite cabine;
- viene previsto un consumo annuo di prodotti vernicianti e diluenti comprensivo del prodotto per la pulizia attrezzature, pari a 7900 kg/anno per un input di COV di circa 3692 kg/anno;
- è previsto lo sgrassaggio per un consumo annuo di solvente pari a 900 kg;
- la fase di sgrassaggio e quella di lavaggio attrezzature sono svolte all'interno della cabina di verniciatura con sistemi di aspirazione in funzione;
- l'input complessivo di COV desumibile da quanto trasmesso è pari a circa 4592 kg/anno;
- dalla documentazione trasmessa, emerge che il proponente non ritiene applicabile quanto disposto dall'art. 275 del D.Lgs. 152/06;
- la durata delle diverse operazioni varia in base al numero e alle dimensioni dei pezzi: indicativamente le operazioni di sgrassaggio possono durare circa 1 ora, le operazioni di verniciatura circa 3 ore e le operazioni di essiccazione circa 3 ore;
- viene dichiarato un residuo secco dei prodotti vernicianti pronti all'uso superiore al 60%;
- per la fase di sabbatura, viene previsto l'impiego di sabbia silicea con un contenuto di SiO₂ pari a circa il 75%: detta sostanza è compresa nella tabella B, classe III, della parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06; dalle stime effettuate dall'azienda, il flusso di massa sarà superiore a 25g/h, rendendo applicabile il limite di 5 mg/Nm³;

Atteso che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 da parte dell'autorità competente;

Considerato che, con nota prot. n. 170010 del 24/11/2020, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 22459 del 12.02.2021 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alla matrice aria;
- nota prot. n. 10779 del 22.12.2020 (prot. Arpae n. 185824 del 22.12.2020) - Comune di Caorso: parere favorevole per le emissioni in atmosfera;
- nota prot. n. 36538 del 11.02.2021 (prot. Arpae n. 22114 del 11.02.2021) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta SABBIOCAR SNC DI MARCOTTI STEFANIA E C. (C. FISC. 01282220332), con sede legale in Caorso, via Consolini snc, per l'attività di "sabbatura e verniciatura metalli" da svolgersi nello stabilimento sito in Caorso, via Consolini snc, comprendente unicamente il seguente titolo abilitativo:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2. **di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 IMPIANTO DI VERNICIATURA

Portata massima	35000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7	h/g
Durata massima annua	220	g/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (esprese come C _{tot})	50	mg/Nm ³
Impianto di abbattimento:		FT

EMISSIONE N. E2 IMPIANTO DI VERNICIATURA

Portata massima	35000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7	h/g
Durata massima annua	220	g/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (esprese come C _{tot})	50	mg/Nm ³
Impianto di abbattimento:		FT

EMISSIONE N. E3 IMPIANTO DI SABBATURA

Portata massima	24500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	7	h/g
Durata massima annua	220	g/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	5	mg/Nm ³
Impianto di abbattimento:		FT

- a) Deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse. In particolare anche le operazioni di asciugatura delle vernici, pulizia delle attrezzature e sgrassaggio delle superfici devono essere svolte nella cabina con aspirazione attiva;
- b) i camini di emissione, identificati in modo univoco, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione delle **polveri**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come C_{tot};
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti per E1 ed E2 e quanto stabilito al punto q) il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a dette emissioni;
- f) i monitoraggi che devono essere effettuati ad E3 a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei monitoraggi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere

compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni. Il gestore potrà valutare di adottare un registro semplificato, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo, nel quale annotare, per ogni emissione, la data di campionamento e il relativo numero di rapporto di prova ed il rapporto di prova in originale, sarà parte integrante del registro e dovrà contenere la data, le metodiche utilizzate, la produzione in atto al momento del prelievo nonché i parametri caratteristici delle emissioni, ecc;

- h) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificamente comunicate ad Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento;
- i) i sistemi di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza, e le operazioni di manutenzione programmate, ordinarie e straordinarie devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- j) le ore di funzionamento di E1 ed E2, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti (considerati anche quelli per le operazioni di pulizia delle attrezzature) e dello sgrassante, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza **settimanale**, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- k) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (comprensivo dei prodotti per lavaggio) pari a 36 kg/giorno e di solvente per lo sgrassaggio delle superfici pari a 4,1 kg/giorno, per un input annuo massimo di COV complessivo pari a 4592 kg/anno. Il consumo medio giornaliero va calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al precedente punto;
- l) i prodotti vernicianti pronti all'uso devono avere un contenuto di residuo secco in peso non inferiore al 60%;
- m) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sulle quantità di sostanze organiche volatili emesse complessivamente nell'anno precedente, calcolate sulla base dei giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, dei quantitativi di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, suddivisi per tipologia, dei giorni di funzionamento e delle quantità di diluente utilizzato per lo sgrassaggio; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- n) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare un mese;
- o) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- p) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- q) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento:
 - i dati relativi ad almeno tre monitoraggi dell'emissione E3 effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
 - i dati relativi a complessivi tre monitoraggi ad E1 e/o E2 effettuati in tre diverse condizioni di funzionamento: verniciatura, essiccazione e sgrassaggio;
 - una valutazione circa l'eventuale fattibilità della sostituzione delle materie prime più pericolose con altre meno impattanti;

3. di fare salvo che:

- l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;
- la Ditta deve acquisire e tenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;

4. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che

entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperienza dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

5. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ArpaE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ArpaE.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.